

STUDIO ACCARDI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA
DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. MARIO ACCARDI
DOTT. CHIARA ACCARDI

Firenze, 1 dicembre 2016

REGIME FORFETARIO DA LEGGE FINANZIARIA 2016

La Legge Finanziaria 2016 ha introdotto il nuovo **regime forfetario**.

Questo sostituisce il vecchio regime forfetario e il regime stabilito per le nuove iniziative economiche, abrogati dal 31/12/2015, divenendo quindi regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; resta comunque possibile optare per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

A decorrere dal 01/01/2016 anche il regime dei minimi è soppresso. Lo stesso resta comunque in vigore fino alla relativa scadenza naturale, ossia al termine del quinquennio dall'inizio dell'attività o al compimento del 35° anno di età, sia per coloro che già lo applicavano, sia per coloro che, avendone i requisiti, hanno iniziato l'attività entro il 31/12/2015.

REQUISITI:

Possono accedere al regime le persone fisiche esercenti attività professionale che, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a Euro 30.000,00 ragguagliati ad anno;
- hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non superiori a 5.000,00 € (lordini anni);
- il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non deve superare i 20.000,00 €. Al fine del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo uguale o inferiore a 516,46 €, mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovettura, telefono cellulare, altri beni utilizzati promiscuamente);
- hanno percepito redditi da lavoro dipendente/assimilato (ivi compreso il reddito da pensione) per un importo non eccedente i 30.000,00 € (lordini);
- essere residenti in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito.

Infine, **non possono accedere** al regime forfetario coloro che contemporaneamente all'esercizio dell'attività professionale, partecipano a società di persone o associazioni professionali o srl trasparenti.

Il **reddito imponibile** è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 78%, andando quindi a determinare il reddito imponibile al netto dei contributi previdenziali.

Su tale reddito imponibile viene applicata un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, delle addizionali comunali e regionali e dell'IRAP) pari al 15%.

CONTRIBUENTI START UP:

Per i professionisti che intraprendono una nuova attività, il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva ridotta al 5% per l'anno di inizio e per i quattro successivi.

Condizioni per usufruire dei benefici “start up”:

- Non avere esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare;
- L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte professione;
- Qualora l’attività si il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti dei ricavi /compensi previsti per il regime forfetario.

FORFETARI “START-UP” DAL 2015

L’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016-2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfetario.

Semplificazioni contabili

I contribuenti che applicano il regime forfetario:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore;
- non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
- sono esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA;
- non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
- non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che deve essere inserita anche nella fattura.
- Non assumono la qualifica di sostituti d’imposta;
- in presenza di una fattura di importo superiore a 77,47 Euro, è necessario apporre la marca da bollo da 2,00 Euro.

DIZIONE DA INDICARE IN FATTURA DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA NELL’REGIME FORFETARIO:

“Operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1, c. 58, Ln. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, regime forfetario”.

Nel caso si fatturi ad un soggetto con partita iva è necessario aggiungere la seguente dizione “si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.”